
Cosa sono i Sottoprodotti

Il Sottoprodotto è un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- e certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cos'è l'elenco dei Sottoprodotti e chi può iscriversi

L'elenco è pubblico ed è stato istituito per favorire lo scambio e la cessione dei Sottoprodotti tra i produttori e gli utilizzatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare, utilmente e legalmente, nell'ambito della propria attività.

Nota bene

L'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come Sottoprodotto e, d'altra parte, la mancanza di iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica collegandosi al sito [elenco Sottoprodotti](#) e non prevede costi.

Schede tecniche

In mancanza di una documentazione contrattuale tra produttore e utilizzatore ed eventuale

intermediario, la normativa di riferimento propone l'utilizzo di schede tecniche.

La scheda tecnica consente di identificare i soggetti che intervengono nell'ambito della gestione del Sottoprodotto (produttore, utilizzatore e eventuali intermediari), di descrivere il processo di produzione da cui si origina, nonché le specifiche tecniche del materiale che deve essere impiegato e le modalità di gestione dello stesso, fino all'utilizzo.

Le schede tecniche, quando l'operatore scelga di avvalersene, devono essere vidimate e numerate presso la Camera di Commercio competente.

Assistenza e informazioni

Per maggiori informazioni e risposte ai quesiti più frequenti consultare il sito [EcoCamere Sottoprodotti](#).

Allegati

File

[D.M. n. 264 del 2016.pdf](#)

[Circolare del D.M. n. 264 del 2016.pdf](#)

Ultima modifica

Ven, 04/07/2025 - 15:50

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

